



TRIBUNALE DI CASSINO

Liquidazione del patrimonio n. 1/2022

IL GIUDICE DESIGNATO

letta la proposta di liquidazione del patrimonio *ex* Legge n. 03/12 depositata da [REDACTED]
[REDACTED] in data 16.02.2022;

rilevato che la proposta è stata depositata da soggetto non assoggettato, né assoggettabile, a procedure concorsuali;

rilevato che il ricorrente mai ha fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento (la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte) e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente: a fronte di un reddito mensile di Euro 2825,00, infatti, sono registrabili debiti per almeno Euro 82.000,00 a fronte di un patrimonio liquidabile di circa € 18.500,00, oltre la quota di reddito che si intende mettere a disposizione per un periodo di 48 mesi pari a circa 600 euro al mese;

rilevato che il programma non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 03/12 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;



rilevato che non è ipotizzato che i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata "attestata" da un soggetto nominato dal Tribunale;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

visti gli artt. 14 e ss della citata legge,

visto il proprio decreto del 2 gennaio 2019 e i verbali di udienza;

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 03/12 e succ. mod. ed integrazioni, In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

preso atto che in conformità al disposto normativo: a) la proposta è stata presentata all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente; b) risulta, in atti, la ricostruzione della posizione fiscale del ricorrente e l'assenza di contenziosi pendenti con il fisco; c) è stato depositato l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; d) è stato depositato l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente.

L'organismo attestatore, inoltre, ha prodotto una relazione particolareggiata (Trib. Torino, 15 gennaio 2014), nella quale risultano indicate: a) le cause dell'indebitamento; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d)



l'indicazione di eventuali atti del debitore impugnati; e) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

rilevato che la proposta è stata depositata da debitore non assoggettato, né assoggettabile, a procedure concorsuali, trattandosi di privato pensionato;

rilevato che il ricorrente mai ha fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento (la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte) e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente: a fronte di un reddito mensile di Euro 2825,00, infatti, sono registrabili debiti per almeno Euro 82.000,00, con diversi creditori e un patrimonio liquidabile di meno di € 18.500,00, oltre al reddito da pensione e a quello da locazione, che però si perderà con la liquidazione del bene che tale reddito assicura;

Preso atto che la relazione particolareggiata dell'attestatore indica: a) le cause dell'indebitamento, riassumibili in vicissitudini economiche verosimilmente riconducibili alle condizioni personali del ricorrente, affetto da diversi disturbi;

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 03/12 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che i beni del debitore, tenuto conto della stima in atti e delle spese di procedura, appaiono sufficienti a garantire la soddisfazione dei creditori nella misura offerta alle diverse classi dei creditori;



rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;
rilevato che la proposta è stata "attestata" da un soggetto nominato dal Tribunale;
preso atto che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile e che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

Il ricorso deve ritenersi accoglibile.

Quanto all'esecuzione si nomina liquidatore il professionista dr.ssa Sonia Menanno che già opera come OCC, che svolgerà, dunque, le ulteriori funzioni di cui alla Legge n. 3/2012 ai fini dell'attuazione del programma di liquidazione.

Il Liquidatore provvederà agli adempimenti successivi di cui all'art. 14 sexies e ss della medesima legge.

Il compenso del liquidatore sarà ovviamente a carico della procedura e dovrà essere aggiuntivo rispetto alle somme indicate nel programma.

Nulla sulle spese del giudizio, atteso il carattere non contenzioso del procedimento.

P.Q.M.

1. Dichiaro aperta la liquidazione del patrimonio ex Legge n. 03/12 di [REDACTED] di cui al ricorso depositato in data 16.02.2022;

Dispone

2. che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere



- iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;
3. - dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
 4. - dato atto che, ai sensi dell'art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi; - dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012; dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
 5. Fissa ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1.835,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
 6. Dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cassino

